

SABATINI TER (2016)

Aprirà il **2 maggio 2016** lo sportello per la presentazione delle domande per i contributi agli investimenti denominata Sabatini TER (a valere sul decreto interministeriale del 25 gennaio 2016).

La modalità del procedimento operativo

I passaggi dell'intero procedimento agevolativo sono i seguenti.

- 1) La PMI presenta alla banca o intermediario finanziario la domanda di agevolazione per l'acquisto o il leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali.
- 2) La banca/intermediario finanziario verifica regolarità formale e completezza della e la trasmette al Ministero che rende disponibile, attraverso CDP la provvista finanziaria. La concessione del finanziamento potrà anche essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nella misura massima dell'80%.
- 3) La banca/intermediario finanziario che concede il finanziamento alla PMI, trasmette al Ministero la delibera e tutta la documentazione, e su questa documentazione, il MISE adotta il provvedimento di concessione del contributo. Il contributo concesso sarà pari all'ammontare degli interessi, al tasso del 2,75 % annuo per cinque anni.
- 4) La banca/intermediario finanziario stipula il contratto di finanziamento con la PMI ed erogare alla stessa il finanziamento in un'unica soluzione o, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene.
- 5) La PMI, ad investimento ultimato, compila la dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione, la dichiarazione di pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento e la richiesta di erogazione del contributo e le trasmette al Ministero.

Caratteristiche

Il finanziamento bancario (o la concessione del leasing) deve essere deliberato entro il 31 dicembre 2016 da una banca/intermediario finanziario aderente alla convenzione e deve avvenire, dopo il 2 maggio, necessariamente successivamente alla data di presentazione della domanda, con le seguenti caratteristiche:

- essere a copertura degli investimenti e fino al **100%** degli stessi;
- avere durata massima (comprensiva di un periodo di preammortamento di max 12 mesi), di **cinque anni**;
- essere di importo compreso tra **20.000 € e 2 mln €**;
- essere **erogato in un'unica soluzione**, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento o, nel caso di leasing, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene;
- in caso di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto.

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le **PMI** che:

- hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” .

Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le **imprese estere**, con sede in uno Stato membro e che alla data di presentazione della domanda non hanno una sede operativa in Italia. In questo caso, l'impresa dovrà provvedere all'apertura della sede operativa in Italia entro il termine massimo per l'ultimazione dell'investimento.

Allegati

- *Decreto interministeriale del 25 gennaio 2016*
- *Circolare 23 marzo 2016, n. 26673*
- *Fac simile domanda e allegati*

I nostri esperti sono a disposizione all'indirizzo: incentivi@lhyra.it



Il Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni, che prevede, al comma 1, l'accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;

Visti i commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplinanti la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 da parte di banche e società di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Visto il comma 4 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico conceda alle imprese di cui al comma 1 un contributo rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti sopraddeiti;

Visto il comma 5 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di requisiti, condizioni di accesso, misura massima e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 4, nonché delle relative attività di controllo e delle modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2;

Visto il comma 6 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che i finanziamenti di cui al medesimo articolo 2 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento;

Visto il comma 7 del più volte citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che, per l'attuazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo 2, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. stipulano una o più convenzioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-



legge n. 69 del 2013, detta la disciplina per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 2 precitato;

Vista la convenzione 14 febbraio 2014, stipulata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Associazione bancaria italiana e da Cassa depositi e prestiti S.p.a. in attuazione dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013;

Vista la circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, recante termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'articolo 6 del predetto decreto interministeriale 27 novembre 2013, come modificata dalle circolari n. 71299 del 24 dicembre 2014 e n. 14166 del 23 febbraio 2015 al fine di adeguare le disposizioni attuative dell'intervento ai regolamenti dell'Unione europea sopravvenuti in materia di aiuti di Stato in esenzione;

Vista la circolare n. 10677 del 26 marzo 2014 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, recante ulteriori istruzioni utili alla migliore attuazione degli interventi di cui al decreto interministeriale 27 novembre 2013;

Visto l'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha incrementato l'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 al limite massimo di 5 miliardi di euro;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che prevede:

al comma 1, che i contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto il finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

al comma 2, che il decreto di cui al comma 5 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 sia integrato al fine di stabilire i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei predetti contributi, nonché la misura massima degli stessi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 adottati dalla Commissione (2014/C 204/01);

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;



Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 149 del 20 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 369 del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Considerata, pertanto, la necessità di adottare la disciplina di attuazione prevista dall'articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 3 del 2015, per la concessione dei contributi in presenza di finanziamenti erogati su provvista diversa dal plafond costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Ritenuto, altresì, necessario apportare modifiche alla disciplina già adottata, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, con il sopra richiamato decreto interministeriale 27 novembre 2013, al fine di aggiornare i richiami normativi alla disciplina dell'Unione europea sopravvenuta e di provvedere ai correttivi opportuni per una migliore attuazione dell'intervento, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea e degli impegni già assunti con le imprese beneficiarie;



Ritenuto, infine, che alla luce del mutato e articolato quadro normativo di riferimento sopra richiamato, si rende necessario ridefinire, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 e dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2015, la disciplina delle misure di accesso al credito per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013, in conformità con la normativa europea e nazionale vigente;

DECRETA:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;

b) “*regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

c) “*regolamento (UE) n. 702/2014*”: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali;

d) “*regolamento (UE) n. 1388/2014*”: il regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

e) “*decreto-legge n. 69/2013*”: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

f) “*decreto-legge n. 3/2015*”: il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

g) “*PMI*”: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al *regolamento GBER*;

h) “*CDP*”: Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

i) “*banca*”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 7, del *decreto-legge n. 69/2013*;

l) “*intermediario finanziario*”: il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di leasing finanziario e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, aderente alle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 7, del *decreto-legge n. 69/2013*, purché garantito, ai soli fini dell'utilizzo del plafond di provvista costituito presso *CDP*, da una *banca* aderente alle medesime convenzioni di cui all'articolo 2, comma 7, del *decreto-legge n. 69/2013*;

m) “*finanziamento*”: il finanziamento, bancario o in leasing finanziario, concesso a una *PMI* da una *banca* o da un *intermediario finanziario*;

n) “*convenzioni*”: le convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti



S.p.a. ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del *decreto-legge n. 69/2013*;

o) "*Fondo di garanzia*": il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del *decreto-legge n. 69/2013* e dell'articolo 8, comma 2, del *decreto-legge n. 3/2015*, i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del *decreto-legge n. 69/2013* e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonché di raccordo con i finanziamenti di cui all'articolo 4 del presente decreto.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le *PMI* che, alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 8, comma 1:

a) sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall'iscrizione nell'omologo Registro delle imprese;

b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento *GBER*.

2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);

3. Per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto, le imprese di cui al comma 1 devono avere una sede operativa in Italia. Qualora le imprese beneficiarie non dispongano della predetta sede alla data di presentazione della domanda di agevolazione, esse devono provvedere alla relativa apertura entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Art. 4.

Caratteristiche del finanziamento

1. La concessione del contributo di cui all'articolo 6 è condizionata all'adozione di una delibera di *finanziamento* con le seguenti caratteristiche:

a) essere deliberato a copertura degli investimenti di cui all'articolo 5;

b) essere deliberato da una *banca* o da un *intermediario finanziario*;

c) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento



ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene;

d) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;

e) essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, entro 30 giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l'erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene.

2. Il *finanziamento* di cui al comma 1 può coprire fino al cento per cento degli investimenti di cui all'articolo 5.

3. Il *finanziamento* di cui al comma 1 è concesso, entro il 31 dicembre 2016, dalla *banca* o dall'*intermediario finanziario* a valere sul plafond di provvista di cui all'articolo 2, comma 2, del *decreto-legge n. 69/2013*, costituito presso la gestione separata di *CDP*, ovvero a valere su diversa provvista ai sensi dell'articolo 8 del *decreto-legge n. 3/2015*.

Art. 5.

Investimenti ammissibili

1. Il *finanziamento* di cui all'articolo 4 deve essere interamente utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

2. Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme presentano un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.

3. Gli investimenti ammissibili sono destinati, fatto salvo quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11 del presente articolo, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel *regolamento GBER* per gli "aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI" a:

a) creazione di un nuovo stabilimento;

b) ampliamento di uno stabilimento esistente;

c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;

d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;

2) gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

3) l'operazione avviene a condizioni di mercato.



4. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

5. Gli investimenti devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.

6. Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni. Non sono ammessi i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 (cinquecentosedici/46) euro, al netto dell'IVA.

7. Nel caso di operazioni di leasing finanziario il costo ammesso è quello fatturato dal fornitore dei beni all'intermediario finanziario. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing finanziario, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

8. Nel settore dei trasporti le spese relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti rientrante nelle tipologie di cui al comma 3.

9. Gli investimenti nelle imprese agricole devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014 e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento.

10. Per gli investimenti nel settore della pesca e acquacoltura si applicano le limitazioni e le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1388/2014.

11. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.

12. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere altresì concesse per attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), del regolamento GBER.

Art. 6.

Agevolazioni concedibili

1. A fronte del finanziamento di cui all'articolo 4 è concessa un'agevolazione nella forma di un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento, della durata di



cinque anni e d'importo equivalente al predetto *finanziamento*. Il *Ministero* provvede a determinare l'importo dell'aiuto secondo le modalità tecniche di calcolo del contributo rese note con la circolare di cui all'articolo 14.

2. Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti di cui all'articolo 5, in conformità all'articolo 17 del *regolamento GBER* ovvero al *regolamento (UE) n. 702/2014* per le imprese agricole e al *regolamento (UE) n. 1388/2014* per le imprese della pesca e acquacoltura.

3. La concessione del *finanziamento* di cui all'articolo 4 può essere assistita dalla garanzia del *Fondo di garanzia*, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Le richieste di garanzia del *Fondo di garanzia* relative ai predetti finanziamenti sono esaminate dal consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in via prioritaria.

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il *Ministero* comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse.

Art. 7.

Cumulo delle agevolazioni

1. Per le imprese diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del *Fondo di garanzia*, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall'articolo 17 del *regolamento GBER*.

2. Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime fissate dal regolamento di riferimento.

3. Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del *regolamento (UE) n. 1388/2014* o con gli aiuti *de minimis* che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili in base al *regolamento (UE) n. 1388/2014*.

4. Qualora l'agevolazione concedibile ai sensi dell'articolo 6, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l'intensità massima prevista dai regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il *Ministero* provvede a ricalcolare il contributo nei limiti delle intensità massime previste dal regolamento di riferimento.



Art. 8.

Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 6, le imprese interessate, unitamente alla richiesta di *finanziamento*, presentano alla *banca* o all'*intermediario finanziario* la domanda di accesso al contributo, redatta secondo gli schemi definiti con la circolare di cui all'articolo 14, alla quale è allegata, oltre all'ulteriore documentazione indicata nella medesima circolare, una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale o da un suo procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e la conformità degli investimenti oggetto della richiesta di *finanziamento* a quanto previsto dal presente decreto. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste sono causa di inammissibilità al contributo.

2. Ciascuna *banca* o *intermediario finanziario*, verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione di cui al comma 1, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa di cui all'articolo 3, trasmette al *Ministero*, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo di cui all'articolo 6, comma 1. Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni.

3. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di cui al comma 2, il *Ministero* provvede a comunicare alla *banca* o all'*intermediario finanziario* la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Laddove le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce.

4. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al comma 3, la *banca* o l'*intermediario finanziario* adotta la delibera di *finanziamento* di cui all'articolo 4 ed entro dieci giorni da tale termine trasmette al *Ministero* l'elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'origine della provvista utilizzata, vale a dire se l'operazione è a valere sulla provvista costituita presso la gestione separata di *CDP* ovvero su diversa provvista, dell'importo, della durata e del profilo di rimborso del *finanziamento*, allegando la documentazione di cui al comma 1.

5. La *banca* o l'*intermediario finanziario*, nel deliberare il *finanziamento*, può ridurre l'importo e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria in sede di richiesta del *finanziamento*, in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria stessa. Eventuali risorse prenotate in eccedenza a valere sui contributi rialimentano la disponibilità delle risorse erariali.

Art. 9.

Concessione del contributo

1. Il *Ministero*, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna *banca* o *intermediario finanziario* e della documentazione ad esso allegata, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli



investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria, e lo trasmette alla *PMI* e, a seconda dei casi, alla *banca* o all'*intermediario finanziario*.

2. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione di cui al comma 1, pena la decadenza dall'agevolazione concessa, l'impresa stipula con la *banca* o con l'*intermediario finanziario* il contratto di finanziamento, relativo esclusivamente al finanziamento già oggetto di delibera, fatta salva la possibilità di riduzione del relativo ammontare ai sensi del comma 4. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo. A tal fine la *banca* o l'*intermediario finanziario*, che intenda concedere il finanziamento utilizzando il plafond di provvista costituito presso la gestione separata di *CDP*, può prefinanziare l'investimento mediante il ricorso a una diversa provvista, fermo restando quanto previsto in relazione alla data di avvio dell'investimento dall'articolo 5, comma 4.

3. Per ciascun contratto di *finanziamento*, la *banca* o l'*intermediario finanziario* ha facoltà di ricorrere all'utilizzo della provvista di scopo messa a disposizione da *CDP* ai sensi dell'articolo 2 del *decreto-legge n. 69/2013*, ovvero ad altra fonte di provvista. In ogni caso, in ciascun contratto di *finanziamento* è specificata l'origine della provvista con cui l'operazione è stata realizzata e tale informazione è comunicata al *Ministero*. Le modalità atte a garantire la trasparenza nei confronti delle *PMI* sulla tipologia di provvista utilizzata sono disciplinate all'interno delle *convenzioni*.

4. Qualora il contratto di finanziamento non sia stipulato entro il termine di cui al comma 2 ovvero sia stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di cui all'articolo 4, comma 1, la *banca* o l'*intermediario finanziario* è tenuto a darne motivata comunicazione al *Ministero*, secondo le modalità definite dalle *convenzioni*, entro il giorno 10 del mese successivo a quello previsto per la stipula del contratto di finanziamento, ai fini dell'assunzione da parte del medesimo *Ministero* dei conseguenti provvedimenti, ivi inclusa l'eventuale dichiarazione di decadenza di cui al comma 2. Le *convenzioni* stabiliscono le ulteriori modalità di informativa da parte della *banca* o dell'*intermediario finanziario* in merito ai casi di mancato perfezionamento del contratto di *finanziamento*.

Art. 10.

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 6 avviene in quote annuali, sulla base delle modalità definite nella circolare di cui all'articolo 14, secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione ed è subordinata:

a) al completamento dell'investimento nei termini di cui all'articolo 5, comma 5, attestato dall'impresa, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema definito con la circolare di cui all'articolo 14, da trasmettere al *Ministero* entro sessanta giorni dal termine previsto per la conclusione dell'investimento, pena la revoca del contributo concesso;

b) al regolare rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto dal *finanziamento*;

c) alla presentazione al *Ministero* della documentazione indicata nella circolare di cui all'articolo 14.

2. La richiesta di erogazione della prima quota di contributo è presentata al *Ministero* entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di ultimazione dell'investimento, successivamente al



pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell'agevolazione.

3. Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima sono presentate con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine. Nel rispetto del piano di erogazioni di cui al comma 1 e in linea con i termini previsti dal presente comma è data possibilità all'impresa di richiedere l'erogazione di due quote di contributo eventualmente maturate.

4. Il *Ministero* sospende l'erogazione del contributo all'impresa qualora la *banca* o l'*intermediario finanziario* comunichi il mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni contrattuali di rimborso del *finanziamento* o di corresponsione dei canoni di leasing, nonché in tutti i casi di cui all'articolo 12, nelle more del perfezionamento del provvedimento di revoca.

5. Qualora l'investimento ammissibile effettivamente sostenuto risulti inferiore al *finanziamento* di cui all'articolo 4, il *Ministero* provvede a rideterminare, a conclusione dell'investimento, le agevolazioni calcolate all'atto della concessione del contributo.

6. Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura "Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69". La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria.

7. L'impresa beneficiaria è tenuta a conservare ogni fattura, documento ed attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime.

Art. 11.

Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. In ogni fase del procedimento il *Ministero* può effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto.

2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al *Ministero* e per conoscenza alla *banca* o all'*intermediario finanziario* l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 12.

Revoche

1. Il contributo concesso è revocato dal *Ministero* in tutto o in parte nel caso in cui:

a) venga accertato che l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 8, comma 1, dei requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 3, comma 1;

c) l'impresa beneficiaria non provveda all'apertura della sede operativa nel territorio nazionale, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 3;



d) i beni oggetto del *finanziamento* o del contratto di leasing finanziario siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento;

e) venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati a quanto previsto all'articolo 5;

f) l'investimento non sia stato concluso nei termini di cui all'articolo 5, comma 5;

g) l'impresa beneficiaria non provveda alla trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell'investimento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), entro il termine ivi previsto;

h) l'impresa beneficiaria non presenti le richieste di erogazione delle quote di contributo nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3;

i) l'impresa beneficiaria non ottemperi all'obbligo di apporre la dicitura prescritta dall'articolo 10, comma 6;

l) l'impresa beneficiaria sia stato oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento dell'investimento;

m) l'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 11;

n) emerga che l'impresa beneficiaria abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime previste nei regolamenti comunitari applicabili;

o) intervenga la risoluzione o decadenza del contratto di *finanziamento*, tranne nel caso di rimborso anticipato o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato;

p) sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. I contributi di cui all'articolo 6 del presente decreto sono erogati nei limiti delle disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del *decreto-legge n. 69/2013* e all'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il *Ministero* provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

Disposizioni attuative e disciplina transitoria

1. Il *Ministero*, con circolare pubblicata nel sito web www.mise.gov.it, fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto. Con la medesima circolare è altresì individuato il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi ai sensi del presente decreto.

2. Fino al termine individuato con la circolare di cui al comma 1 le modalità di presentazione delle domande di agevolazione ai sensi dell'articolo 2 del *decreto-legge n. 69/2013* e il procedimento per la concessione dei benefici di cui al medesimo articolo continuano ad essere disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013 e dalle disposizioni operative contenute nelle circolari indicate in premessa, nonché dalla convenzione ivi richiamata.



3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, anche alle iniziative per le quali alla predetta data sia stato già adottato il provvedimento di concessione del contributo, compatibilmente con lo stato dei procedimenti in essere.

4. In attuazione dell'articolo 2, comma 7, del *decreto-legge n. 69/2013*, con atti aggiuntivi alla convenzione 14 febbraio 2014 indicata in premessa sono apportate le modifiche o integrazioni occorrenti agli impegni già assunti dalle parti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2016

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Firmato Guidi

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Firmato Padoan



Ministero dello sviluppo economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Circolare 23 marzo 2016, n. 26673

Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

Alle imprese interessate

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Alle banche e agli intermediari finanziari interessati

All'ABI – Associazione bancaria italiana

All'Assilea – Associazione italiana leasing

1. PREMESSA

L'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto la concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese, da parte di banche e intermediari finanziari, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., per investimenti in beni strumentali d'impresa, nonché di un contributo, da parte del Ministero dello sviluppo economico, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Con il successivo decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al comma 1 dell'art. 8, è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle piccole e medie imprese anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a. Il medesimo art. 8, al comma 2, demanda al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, la definizione dei requisiti, condizioni di accesso e modalità di erogazione dei contributi in oggetto.

In attuazione della norma di legge è stato, pertanto, adottato il decreto interministeriale 25 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016. Tale provvedimento



contiene la disciplina di attuazione delle misure di accesso al credito in oggetto, stabilendo altresì le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Con la presente circolare, adottata ai sensi dell'art. 14, comma 1, del predetto decreto, si forniscono le istruzioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni. E' altresì individuato il termine iniziale per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto.

2. DEFINIZIONI

2.1 Al fine di facilitare la lettura della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;
- b) “*regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- c) “*regolamento (UE) n. 702/2014*”: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali;
- d) “*regolamento (UE) n. 1388/2014*”: il regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- e) “*regolamento (UE) n. 508/2014*”: il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- f) “*decreto-legge n. 69/2013*”: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- g) “*decreto-legge n. 3/2015*”: il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;
- h) “*PMI*”: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, e nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché nell'allegato 1 al *regolamento (UE) n. 702/2014*, nel caso di imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, ovvero nell'allegato 1 al *regolamento (UE) n. 1388/2014*, nel caso di imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ovvero nell'allegato 1 al *regolamento GBER*, nel caso di imprese operanti in settori non ricompresi tra i precedenti;
- i) “*CDP*”: Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
- l) “*banca*”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del *decreto-legge n. 69/2013*;



- m) “*intermediario finanziario*”: il soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività di leasing finanziario e iscritto all’albo previsto dall’art. 106, comma 1, del testo unico bancario, aderente alle convenzioni di cui all’art. 2, comma 7, del *decreto-legge n. 69/2013*, purché garantito, ai soli fini dell’utilizzo del plafond di provvista costituito presso *CDP*, da una *banca* aderente alle medesime convenzioni di cui all’art. 2, comma 7, del *decreto-legge n. 69/2013*;
- n) “*finanziamento*”: il finanziamento, bancario o in leasing finanziario, concesso a una *PMI* da una *banca* o da un *intermediario finanziario*;
- o) “*convenzione*”: la convenzione stipulata, in data 17 marzo 2016, tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell’art. 2, comma 7, del *decreto-legge n. 69/2013*;
- p) “*Fondo di garanzia*”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- q) “*decreto*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016;
- r) “*piattaforma*”: la piattaforma informatica gestita dal Ministero dello sviluppo economico e resa disponibile alle *PMI* al link <https://benistrumentali.incentivalleimprese.gov.it/Imprese>.

3. DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

3.1 L’intervento agevolativo è così articolato:

- La *PMI* presenta alla *banca* o *intermediario finanziario* la domanda di agevolazione e la correlata richiesta di finanziamento per l’acquisto o l’acquisizione, nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali.
- La *banca/intermediario finanziario* verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalle *PMI*, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande di finanziamento pervenute, trasmette al *Ministero* richiesta di prenotazione del contributo.
- La *banca/intermediario finanziario*, previa conferma da parte del *Ministero* della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il *finanziamento* alla *PMI* mediante l’utilizzo della provvista resa disponibile da *CDP*, ovvero mediante diversa provvista. La concessione del *finanziamento* può essere assistita dalla garanzia del *Fondo di garanzia*, nella misura massima dell’80 % dell’ammontare del *finanziamento* stesso.
- La *banca/intermediario finanziario* che decida di concedere il *finanziamento* alla *PMI*, adotta la relativa delibera e la trasmette al *Ministero*, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa *PMI* in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
- Il *Ministero* adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla *PMI* e alla



relativa *banca/intermediario finanziario*. Il contributo concesso dal *Ministero* alla *PMI*, a fronte del *finanziamento* ottenuto, è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75 % annuo per cinque anni.

- La *banca/intermediario finanziario* si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la *PMI* e ad erogare alla stessa il *finanziamento* in un'unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.
- La *PMI*, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l'accesso alla *piattaforma*, la dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e le trasmette al *Ministero*, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta.
- La *PMI* trasmette al *Ministero*, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l'accesso alla *piattaforma*, le richieste di quote di contributo successive alla prima, allegando alle stesse l'ulteriore documentazione richiesta.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

4.1 Possono beneficiare delle agevolazioni le *PMI* che alla data di presentazione della domanda:

- hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare "imprese in difficoltà" così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell'art. 2 del *regolamento (UE) n. 702/2014*, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al punto 5 dell'art. 3 del *regolamento (UE) n. 1388/2014* e per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell'art. 2 del *regolamento GBER*.

4.2 Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno Stato membro e che alla data di presentazione della domanda non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, le imprese proponenti, pena la revoca delle agevolazioni concesse, devono provvedere all'apertura della predetta sede operativa entro il termine massimo consentito per l'ultimazione dell'investimento ed attestarne l'avvenuta attivazione, nonché la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 13.2.

4.3 Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).



5. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

5.1 Il *finanziamento* bancario o in leasing finanziario, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del *Ministero*, deve essere deliberato entro il 31 dicembre 2016 da una *banca/intermediario finanziario* aderente alla *convenzione*.

5.2 Il *finanziamento*, la cui stipula deve necessariamente avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100 % degli stessi;
- b) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene;
- c) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
- d) essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l'erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene;
- e) in caso di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

5.3 La *banca* o l'*intermediario finanziario*, nel deliberare il *finanziamento*, può ridurre l'importo e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria in sede di richiesta del *finanziamento*, in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria stessa.

6. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

6.1 Con riferimento alle imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, gli investimenti devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del *regolamento (UE) n. 702/2014*:

- a) art. 14 - Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende;
- b) art. 17 - Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

6.2 Con riferimento alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, gli investimenti devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del *regolamento (UE) n. 1388/2014*:

- a) art. 26 - Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;



- b) art. 28 - Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca;
- c) art. 31 - Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;
- d) art. 41 - Aiuti alle misure di commercializzazione;
- e) art. 42 - Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

6.3 Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.

6.4 Con riferimento alle imprese operanti in settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, gli investimenti devono essere riconducibili, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel *regolamento GBER*, a una delle tipologie di cui all'art. 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" del regolamento stesso:

- a) creazione di un nuovo stabilimento;
- b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
- c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
 - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - l'operazione avviene a condizioni di mercato.

6.5 Secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 5 del *decreto*, gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a mezzo posta certificata, della domanda di accesso alle agevolazioni. Per avvio dell'investimento s'intende, a seconda di quale condizione si verifichi prima, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento.

6.6 L'investimento, e i relativi beni oggetto di agevolazione devono far riferimento a un'unica unità produttiva. Qualora l'impresa voglia acquisire beni riferiti a più sedi operative deve presentare, per ciascuna di esse, una distinta domanda di accesso alle agevolazioni.

7. SPESE AMMISSIBILI

7.1 Le spese ammissibili, come previsto dall'art. 5 del *decreto*, riguardano l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.



7.2 I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo, correlati all'attività svolta dall'impresa ed essere ubicati presso l'unità locale dell'impresa in cui è realizzato l'investimento.

7.3 Così come previsto al comma 2 dell'art. 5 del *decreto*, è ammissibile l'acquisto, ovvero l'acquisizione in leasing, di beni strumentali che, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, presentano un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa.

7.4 Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 (cinquecentosedici/46) euro, al netto dell'IVA. Qualora nell'ambito della medesima fornitura siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione dell'investimento, di valore inferiore al predetto importo gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché riferibili a un'unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro. In ogni caso, non sono ammissibili materiali e beni di consumo di qualsiasi importo unitario.

Non sono, altresì, ammissibili le spese:

- relative a "terreni e fabbricati", incluse le opere murarie, e "immobilizzazioni in corso e acconti";
- per l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti;
- relative a commesse interne;
- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati o rigenerati;
- di funzionamento;
- relative a imposte, tasse e scorte;
- relative al contratto di finanziamento.

7.5 I beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati, ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, e mantenuti nell'unità produttiva per almeno tre anni.

7.6 Le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni acquistati nell'attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto dei principi contabili applicati. Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, ai fini dell'identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da tenere agli atti dell'impresa stessa.

7.7 Qualora l'impresa beneficiaria, per motivate ragioni produttive, ceda in prestito d'uso ad altra impresa attrezzature oggetto di agevolazione (ad esempio stampi), la cessione deve risultare da contratto regolarmente registrato dal quale risulti l'ubicazione dell'unità locale in cui vengono utilizzate le attrezzature cedute in prestito d'uso nonché la finalità produttiva e la durata della cessione. Il contratto deve essere tenuto agli atti dall'impresa beneficiaria per potere essere esibito in caso di ispezioni e controlli.



8. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

8.1 L'agevolazione è concessa alla *PMI* nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, al tasso d'interesse del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento.

8.2 Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti comunitari di settore. Tali aiuti non sono concessi a titolo di "de minimis".

8.3 Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle intensità di aiuto massime stabilite dal comma 12 dell'art. 14 del *regolamento (UE) n. 702/2014*:

- 50 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;
- 40 % dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.

8.4 Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, le agevolazioni sono concesse, nel rispetto dell'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'art. 95 del *regolamento (UE) n. 508/2014*, ovvero 50 % della spesa totale ammissibile dell'intervento, nonché dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'art. 95, paragrafo 5 di detto regolamento.

8.5 Con riferimento ai settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti punti 8.3 e 8.4, le agevolazioni sono concesse, nei limiti e condizioni di cui al comma 6 dell'art. 17 del *regolamento GBER*, nel rispetto delle seguenti intensità di aiuto massime:

- a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

8.6 Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle soglie di notifica previste dall'art. 4, paragrafo 1, lettere a) e c) del *regolamento (UE) n. 702/2014* e, in particolare:

- a) in caso di aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole legate alla produzione agricola primaria, di cui all'art. 14 del regolamento: 500.000 euro per impresa e per progetto di investimento;
- b) in caso di aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all'art. 17 del regolamento: 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.

8.7 Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle soglie di notifica previste dall'art.2 del *regolamento (UE) n. 1388/2014* e, in particolare:



- a) progetti con spese ammissibili inferiori o uguali a 2 milioni di euro e aiuti di importo inferiore o uguale a 1 milione di euro per beneficiario e per anno.

8.8 Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), che esprime il valore in percentuale dell'aiuto come rapporto dei valori attualizzati delle erogazioni sui costi agevolabili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione del contributo. Il tasso di attualizzazione e rivalutazione è calcolato applicando al tasso base, pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, una maggiorazione pari a 100 punti base.

8.9 Ai fini del calcolo dell'ESL si prevede:

- l'erogazione del contributo con la prima quota semestrale resa disponibile nell'anno di adozione del provvedimento di concessione e le quote successive, considerando due semestralità per ciascun anno in un'unica soluzione, fatta eccezione per l'ultimo anno in cui si prevede, fino a concorrenza del contributo, una sola quota semestrale;
- l'utilizzo del tasso di attualizzazione vigente alla data di adozione del provvedimento di concessione;
- come anno di riferimento dell'investimento quello relativo alla data di avvio indicata nella domanda di agevolazione di cui al punto 9.2.

8.10 Qualora l'ESL del contributo previsto, per effetto del cumulo con altre agevolazioni pubbliche ivi incluse quelle a valere sul *Fondo di garanzia*, superi l'ESL massimo concedibile per l'impresa, il *Ministero* procede alla rideterminazione dello stesso nella misura massima concedibile, fermo restando il *finanziamento* deliberato.

9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

9.1 La domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne nei casi di *PMI* appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall'impresa in formato elettronico e, unitamente alla documentazione indicata al punto 9.3, inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle *banche/intermediari finanziari* aderenti alla *convenzione*. L'elenco delle *banche/intermediari finanziari* aderenti alla *convenzione*, di volta in volta aggiornato, è pubblicato nei siti internet del *Ministero*: www.mise.gov.it e di ABI: www.abi.it, di volta in volta aggiornato. L'elenco delle banche/intermediari finanziari che abbiano sottoscritto una Dichiarazione di Accettazione o un Contratto di Finanziamento Quadro ai sensi della convenzione, come ivi definiti, è pubblicato sul sito internet di CDP: www.cdp.it, di volta in volta aggiornato.

9.2 La domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'*allegato n. 1* alla presente circolare, deve essere sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.

9.3 Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:



- nel caso in cui il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell'impresa, copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura;
- nel caso in cui l'impresa sia associata/collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, redatto utilizzando il "Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali" disponibile nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it;
- nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, ossia nel caso in cui il finanziamento superi il limite di 1.900.000 euro, la/e dichiarazione/i in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo, resa/e utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it.

9.4 La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l'invalidità della domanda, i moduli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito internet del *Ministero* www.mise.gov.it. Il mancato utilizzo dei predetti schemi o l'invio con modalità diverse da quelle indicate al punto 9.1 costituiscono motivo di irricevibilità della domanda. La sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non procedibilità e possono essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte della *banca/intermediario finanziario*, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda. Le integrazioni devono essere fornite entro trenta giorni dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda. E' fatto divieto di presentare più di una domanda di agevolazione a fronte dello stesso investimento.

9.5 La *banca* o l'*intermediario finanziario*, ricevuta la domanda di agevolazione dell'impresa e i relativi allegati, ne verifica la regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa.

10. PROCEDURA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

10.1 Ciascuna *banca* o *intermediario finanziario*, previa verifica positiva della documentazione presentata dall'impresa, trasmette al *Ministero*, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo di cui all'art. 6, comma 1, del *decreto*. Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni.

10.2 Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della predetta richiesta, il *Ministero* provvede a comunicare alla *banca* o *intermediario finanziario* la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Laddove le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce.



10.3 Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di disponibilità delle risorse erariali da parte del *Ministero*, la *banca* o l'*intermediario finanziario* adotta la delibera di finanziamento ed entro dieci giorni da tale termine trasmette al *Ministero* l'elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'origine della provvista utilizzata, vale a dire se l'operazione è a valere sulla provvista costituita presso la gestione separata di *CDP* ovvero su diversa provvista, dell'importo, della durata e del profilo di rimborso del *finanziamento*. Ciascuna *banca/intermediario finanziario*, nel rispetto dei predetti termini, ha facoltà di trasmettere i suddetti dati al Ministero anche per singolo finanziamento deliberato. Per ogni finanziamento deliberato deve essere allegata la documentazione trasmessa dalla *PMI* in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

10.4 Il *Ministero*, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna *banca* o *intermediario finanziario* e della documentazione ad esso allegata, ovvero dalla ricezione della singola delibera di finanziamento, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria e lo trasmette alla *PMI* e, a seconda dei casi, alla *banca* o all'*intermediario finanziario*. Il predetto termine potrebbe non essere rispettato nel caso in cui la concessione delle agevolazioni sia subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al successivo punto 12.1, ferma restando la facoltà del *Ministero* di procedere alla concessione delle agevolazioni sotto condizione risolutiva come previsto dalla vigente normativa in materia.

10.5 Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione di cui al punto 10.4, pena la decadenza dall'agevolazione concessa, l'impresa stipula con la *banca* o con l'*intermediario finanziario* il contratto di finanziamento, relativo esclusivamente al finanziamento già oggetto di delibera, fatta salva la possibilità di riduzione del relativo ammontare. In particolare, qualora il contratto di finanziamento non sia stipulato entro il predetto termine, ovvero sia stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di finanziamento, la *banca* o l'*intermediario finanziario* è tenuto a darne motivata comunicazione al *Ministero*, secondo le modalità definite dalla *convenzione*, entro il giorno 10 del mese successivo a quello previsto per la stipula del contratto di finanziamento. Il *Ministero*, valutate le motivazioni addotte dalla *banca* o dall'*intermediario finanziario*, procede all'assunzione dei conseguenti provvedimenti, ivi inclusa, in caso di mancato perfezionamento del contratto di finanziamento, l'eventuale dichiarazione di decadenza dall'agevolazione già concessa. Le ulteriori modalità di informativa da parte della *banca* o dell'*intermediario finanziario* in merito ai casi di mancata stipula del contratto di finanziamento sono stabilite nella *convenzione*.

10.6 La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del provvedimento di concessione del contributo. A tal fine la *banca* o l'*intermediario finanziario*, che intenda concedere il *finanziamento* utilizzando il plafond di provvista costituito presso la gestione separata di *CDP*, può prefinanziare l'investimento mediante il ricorso a una diversa provvista, fermi restando i vincoli di cui all'art. 5, comma 4, del *decreto*, inerenti alla data di avvio dell'investimento.



11. MODALITÀ DI CHIUSURA DELLO SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

11.1 Le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il *Ministero* comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito internet del *Ministero* www.mise.gov.it, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.

11.2 Qualora, entro i sessanta giorni successivi alla data di chiusura dello sportello di cui al punto 11.1 si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del *decreto*, dalla riduzione degli importi di finanziamento deliberati dalle *banche o intermediari finanziari* rispetto all'importo delle risorse prenotate in sede di richiesta di verifica di disponibilità, ovvero da eventuali rinunce al contributo da parte delle imprese beneficiarie, dette risorse possono essere utilizzate esclusivamente per incrementare l'importo della prenotazione disposta in misura parziale ai sensi del punto 10.2 e, successivamente, rispettando l'ordine di presentazione delle richieste all'interno della medesima trasmissione mensile, per soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione risultanti prive di copertura.

11.3 Le richieste di verifica di disponibilità pervenute su base mensile al *Ministero* successivamente all'esaurimento delle risorse disponibili e nelle more della chiusura dello sportello, che non possono quindi essere soddisfatte, acquisiscono priorità di prenotazione rispetto alla eventuale riapertura dello sportello.

11.4 Qualora si verifichi la condizione di riconoscimento parziale del contributo, di cui al punto 10.2, le imprese interessate hanno facoltà di scegliere se accettare un contributo ridotto, ovvero essere ricondotte alla fattispecie di cui al punto 11.3.

11.5 Esaurite le risorse disponibili, le domande delle imprese presentate alle *banche/intermediari finanziari* nelle more della chiusura dello sportello, prima della comunicazione di chiusura di cui al punto 11.1, e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse inviata dalle *banca/intermediari finanziari* al *Ministero*, possono essere ripresentate nel caso di riapertura dello sportello. Le domande delle imprese presentate successivamente alla predetta data di chiusura dello sportello individuata dal provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono considerate irricevibili.

12. INFORMAZIONI ANTIMAFIA

12.1 La concessione del contributo, per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000 euro, ossia nel caso di *finanziamento* superiore a 1.900.000 euro, è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011, "Codice delle leggi antimafia", e ss.mm.ii., necessaria per l'accesso a contributi e finanziamenti pubblici.

12.2 Il modulo di domanda deve essere accompagnato dalle dichiarazioni già indicate al punto 9.3, regolarmente sottoscritte dai soggetti dichiaranti, redatte secondo le modalità stabilite dal medesimo punto 9.3.



13. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

13.1 Il contributo è erogato dal *Ministero* secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento, in quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa previste all'art. 2, comma 8, del *decreto-legge 69/2013* e all'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.2 Le imprese sono tenute a completare l'investimento entro il periodo massimo di dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione. A tale fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera a), del *decreto*, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e resa al *Ministero* entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, pena la revoca del contributo concesso. Detta dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema di cui all'*allegato n. 2* e secondo le modalità indicate al punto 13.3, contiene al suo interno l'elenco dei beni oggetto di agevolazione.

13.3 La dichiarazione di ultimazione dell'investimento e le richieste di erogazione del contributo devono essere compilate esclusivamente in formato digitale e inoltrate al *Ministero* attraverso l'accesso alla *piattaforma*, inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal *Ministero* all'indirizzo PEC dell'impresa. L'URL (indirizzo internet) a cui collegarsi per effettuare l'accesso alla *piattaforma* è il seguente: <https://benistrumentali.incentivialeimprese.gov.it/Imprese>.

13.4 Le richieste di erogazione non inoltrate attraverso la *piattaforma*, ovvero inviate con altre modalità, sono non ricevibili.

13.5 La richiesta di erogazione della prima quota di contributo è presentata al *Ministero* entro il termine massimo di centoventi giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, previo pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell'agevolazione. La predetta richiesta di erogazione, redatta secondo lo schema di cui all'*allegato n. 3* e firmata dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere presentata secondo le modalità indicate al punto 13.3 e corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione/i liberatoria/e, redatta/e secondo lo schema di cui all'*allegato n. 4*, resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica;
- nel caso di investimento realizzato con il ricorso alla locazione finanziaria, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori;
- in caso di contributo superiore a 150.000 euro:
 - a) qualora le informazioni rese in sede di domanda non siano cambiate, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conferma delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda di



accesso alle agevolazioni relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

- b) qualora vi siano state variazioni rispetto alle informazioni fornite in sede di domanda, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rese utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it.

13.6 Le imprese hanno facoltà di presentare congiuntamente la dichiarazione di ultimazione dell'investimento e la richiesta di erogazione della prima quota di contributo, previo pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento.

13.7 Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima devono essere presentate con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine, con le medesime modalità di cui al punto 13.3. Tali richieste di erogazione devono essere redatte in conformità all'*allegato n. 5* e, in caso di contributo superiore a 150.000 euro, corredate della seguente documentazione:

- a) qualora le informazioni rese in sede di domanda non siano cambiate, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conferma delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
- b) qualora vi siano state variazioni rispetto alle informazioni fornite in sede di domanda, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rese utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it.

13.8 Il *Ministero*, istruita la richiesta di erogazione presentata dall'impresa, verificata positivamente la completezza della documentazione, acquisite le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici, provvede all'erogazione della relativa quota di contributo entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio.

13.9 Il *Ministero* si riserva di effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. A tal fine il *Ministero* può acquisire dall'impresa beneficiaria, anche prima dell'erogazione delle agevolazioni, copia dei titoli di spesa facenti parte dell'investimento agevolato, da sottoporre a controllo.

13.10 Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del *decreto*, il *Ministero* sospende l'erogazione del contributo qualora la *banca* o l'*intermediario finanziario* comunichi il mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni contrattuali di rimborso del *finanziamento* o di corresponsione dei canoni di leasing, nonché in tutti i casi di cui all'art. 12 del *decreto*, nelle more del perfezionamento del provvedimento di revoca. In particolare, la *banca/intermediario finanziario* comunica, a mezzo PEC, al *Ministero*:



- a) eventuali inadempimenti dell'impresa beneficiaria alle condizioni contrattuali del rimborso del *finanziamento* o di corresponsione dei canoni di leasing, entro centoventi giorni dall'inadempimento, qualora la stessa non si rimetta al corrente con i pagamenti entro tale termine;
- b) risoluzione o decadenza del contratto di *finanziamento*, entro sessanta giorni dall'evento.

13.11 In caso di rimborso anticipato del *finanziamento* o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato, la *banca/intermediario finanziario* è tenuta a darne comunicazione al *Ministero* entro centoventi giorni dal rimborso/riscatto anticipato.

14. VARIAZIONI

14.1 In fase di realizzazione l'impresa ha facoltà di variare l'oggetto degli investimenti rispetto a quello preventivato nella domanda e ammesso in sede di concessione del contributo, senza preventiva autorizzazione da parte del *Ministero*, a condizione che gli investimenti effettivamente sostenuti posseggano tutti i requisiti di cui all'art. 5 del *decreto*.

14.2 Qualsiasi variazione degli investimenti realizzati non può comunque comportare un incremento del contributo concesso.

14.3 L'impresa non può modificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa.

14.4 Fatto salvo il caso di attrezzature cedute in prestito d'uso, di cui al punto 7.7, i beni acquisiti e installati presso l'unità produttiva indicata in sede di domanda non possono essere destinati, né singolarmente né in toto, ad altra unità produttiva nei tre anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento. In caso di variazioni che interessano l'ubicazione dell'unità produttiva oggetto dell'investimento rispetto a quanto indicato in domanda, l'impresa trasmette, a mezzo PEC, alla *banca/intermediario finanziario* e al *Ministero* formale comunicazione della variazione con indicazione della nuova ubicazione.

14.5. Nel caso in cui intervenga una variazione del soggetto beneficiario per effetto di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il soggetto subentrante ne dà comunicazione al *Ministero* e alla *banca/intermediario finanziario*; quest'ultima, verificato positivamente il rispetto, in capo al soggetto subentrante, dei requisiti di cui all'art. 3 del *decreto*, dovrà trasmettere, a mezzo PEC, al *Ministero*:

- a) richiesta da parte del nuovo soggetto di subentro nella titolarità della concessione delle agevolazioni, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.3 del decreto e contenente altresì l'impegno, da parte dello stesso, al rispetto delle obbligazioni previste nel provvedimento di concessione;
- b) documentazione attestante il subentro del nuovo soggetto nella titolarità del finanziamento, nonché copia dell'atto relativo all'operazione societaria in questione.

Il *Ministero*, verificata positivamente la documentazione ricevuta, adotta il provvedimento di conferma delle agevolazioni in capo al soggetto subentrante e lo trasmette, a mezzo PEC, al nuovo soggetto beneficiario, nonché alla *banca/intermediario finanziario*.



15. RINUNCE E REVOCHE

15.1 L'impresa ha facoltà di rinunciare al contributo, dandone opportuna comunicazione con modalità differenti a seconda della fase del procedimento agevolativo in cui avviene la rinuncia. In particolare, nel caso in cui il provvedimento di concessione del contributo non sia stato ancora emanato, l'impresa dovrà comunicare la rinuncia a mezzo PEC, esclusivamente alla *banca/intermediario finanziario*; quest'ultima provvederà a darne opportuna comunicazione al *Ministero*. Qualora il *Ministero* abbia già provveduto ad adottare il provvedimento di concessione del contributo, la comunicazione di rinuncia, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell'impresa beneficiaria dovrà essere inoltrata, a mezzo PEC, alla *banca/intermediario finanziario* e contestualmente al *Ministero*, che provvederà ad adottare il provvedimento di revoca del contributo.

15.2 Il *Ministero* procede alla revoca, parziale o totale, del contributo in tutti i casi previsti dall'art. 12 del *decreto*, nonché qualora sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

15.3 In tutti i casi di revoca, parziale o totale, del contributo, la *banca/intermediario finanziario* ha facoltà di non procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con l'impresa.

16. DISCIPLINA TRANSITORIA

16.1 Al fine di non creare soluzione di continuità nell'intervento agevolativo, fino al termine iniziale per la presentazione delle domande ai sensi del *decreto*, indicato al successivo punto 17.1, le modalità di presentazione delle domande e il procedimento di concessione delle agevolazioni continuano ad essere disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013 e dalle disposizioni operative dettate con le relative circolari ministeriali. Tuttavia, come stabilito dal comma 3 dell'art. 14 del *decreto*, le ulteriori disposizioni recate dal medesimo *decreto*, in particolare le disposizioni di cui agli articoli 10 (erogazioni delle agevolazioni) e 12 (revoche), si applicano a decorrere dal 10 marzo 2016, data di pubblicazione del *decreto* nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, anche alle iniziative per le quali alla predetta data sia stato già adottato il provvedimento di concessione delle agevolazioni, compatibilmente con lo stato dei procedimenti in essere.

17. TERMINE INIZIALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

17.1 Le domande di accesso alle agevolazioni previste dal *decreto* possono essere presentate, da parte delle *PMI*, a partire dal 2 maggio 2016 secondo le modalità indicate al punto 9. della presente circolare. Nella giornata del 1° maggio non possono essere presentate domande e, qualora inviate, non saranno ritenute valide.

18. ONERI INFORMATIVI PER LE IMPRESE

18.1 Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell'*allegato n. 6* è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *decreto* e dalla presente circolare, limitatamente a quelli oggetto di modifiche applicative rispetto alla precedente disciplina. Nell'apposita sezione del sito del



Ministero, all'indirizzo <http://www.mise.gov.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese>, è pubblicato l'elenco aggiornato di tutti gli oneri informativi previsti per l'accesso alle agevolazioni di cui al *decreto* e alla presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

Firmato Sappino

DIV. VI / GB

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

MODULO PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CUI AL DM 25 GENNAIO 2016 CONDIZIONATO ALL'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO SU PROVVISATA CDP S.p.A. OVVERO SU DIVERSA PROVVISATA

Spett.le Banca/Intermediario finanziario

TRASMISSIONE A MEZZO PEC

Sezione riservata alle sole imprese estere con sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea

Impresa non ancora iscritta al Registro delle imprese italiano e con sede legale nello Stato membro _____:

Sede operativa da attivare in Italia entro la data di ultimazione dell'investimento

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione impresa:

Forma giuridica:

P. IVA:

C.F.:

Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese)¹:

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA

Nato all'estero:

Cognome:

Nome:

Stato estero:

Comune estero:

Provincia:

Comune:

Data di nascita:

C.F. firmatario:

in qualità di (legale rappresentante/procuratore speciale):

Estremi documento di identità:

3. REFERENTE DA CONTATTARE PER EVENTUALI COMUNICAZIONI

Cognome:

Nome:

in qualità di:

Tel.:

Cellulare:

Email:

Fax:

4. SEDE LEGALE Sede all'estero

Stato estero:

Comune estero:

Provincia:

Comune:

Via e n. civico:

CAP:

Tel.:

¹ In caso di impresa estera che, alla data di presentazione della domanda, non ha sede operativa in Italia indicare l'indirizzo di posta elettronica di riferimento dell'impresa.

5. SEDE OPERATIVA NELLA QUALE VERRÀ REALIZZATO L'INVESTIMENTO

Compilare solo se presente sul territorio nazionale

Provincia:

Comune:

Via e n. civico:

CAP:

Tel.:

6. ALTRI DATI RELATIVI ALL'IMPRESA

Dimensione di impresa (*micro, piccola, media*):

Settore di attività economica (*agricoltura/pesca/altro*):

Codice attività ATECO 2007²: “-“

Iscrizione al Registro delle imprese di:

Numero iscrizione:

Data iscrizione:

Codice INAIL:

Matricola INPS:

Codice Cassa Edile (*per il settore edilizia*):

Tipologia di CCNL:

IBAN:

BIC:

Banca:

Intestatario conto corrente:

PREMESSO QUANTO SOPRA

il/la sottoscritto/a, in qualità di (*legale rappresentante/procuratore speciale*), dell'impresa richiedente, a fronte della richiesta del finanziamento (*bancario/in leasing*) di cui al punto 8, che l'intermediario in indirizzo fornirà attraverso la provvista ricevuta dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. in virtù del disposto di cui all'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero attraverso diversa provvista ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33

CHIEDE

per la realizzazione dell'investimento di cui al punto 7, di accedere alle agevolazioni di cui all'art. 6 del decreto 25 gennaio 2016 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella G.U.R.I. n. 58 del 10 marzo 2016.

² Indicare il codice attività ATECO per cui viene realizzato l'investimento. In caso di impresa estera che, alla data di presentazione della domanda, non ha sede operativa in Italia indicare il codice attività ATECO che si intende attivare.

7. DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO

Importo dell'investimento IVA esclusa:

Spese per beni nuovi di fabbrica ad uso produttivo (oggetto dell'investimento)*:

Investimento (IVA esclusa)	
Oggetto	Spese
Macchinari e impianti	
Attrezzature e altri beni strumentali di impresa	
Hardware e software di base	
Tecnologie digitali	
TOTALI	

* Relativamente al settore pesca sono fatte salve le limitazioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1388/2014.

Data di avvio investimento prevista:

Data di ultimazione investimento prevista:

8. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO

Importo del finanziamento (*min 20.000 euro, max 2 milioni di euro*):

Tipologia del finanziamento: bancario in leasing

Durata richiesta del finanziamento:

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

che l'impresa:

a) opera nel settore:

Agricoltura Pesca Altro

e

possiede i requisiti, come definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 702/2014 e nel DM 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, di:

possiede i requisiti, come definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 1388/2014 e nel DM 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, di:

possiede i requisiti, come definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, nell'allegato 1 al regolamento GBER e nel DM 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, di:

piccola impresa, in tal caso indicare se micro impresa

media impresa

in quanto:

- impresa autonoma, i cui dati nel periodo di riferimento³ sono i seguenti:

Occupati (ULA ⁴)	Fatturato	Totale di bilancio

OPPURE

- impresa associata/collegata, secondo quanto previsto nella citata disciplina comunitaria; i cui dati nel periodo di riferimento⁵, calcolati applicando le modalità di calcolo dei parametri dimensionali indicate nell'appendice al citato decreto ministeriale 18 aprile 2005, come da prospetto allegato⁶, sono i seguenti:

Occupati (ULA ⁷)	Fatturato	Totale di bilancio

- b) possiede i requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto interministeriale 25 gennaio 2016;
- c) è consapevole dell'origine della provvista utilizzata, vale a dire se l'operazione è a valere sulla provvista costituita presso la gestione separata di *CDP*, ovvero su diversa provvista e prende atto del fatto che, in caso di utilizzo della provvista messa a disposizione da *CDP*, l'erogazione del finanziamento sarà subordinata al ricevimento da parte della *banca/intermediario finanziario* della provvista corrispondente da parte di *CDP*. Pertanto, ove anche le istruttorie della *banca/intermediario finanziario* fossero state completate con esito positivo, in caso di mancato ottenimento - secondo le previsioni delle convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e *CDP* - della provvista da parte di *CDP* o comunque dell'ottenimento in misura non sufficiente a soddisfare interamente la richiesta, qualora la *banca/intermediario finanziario* non decida di ricorrere ad altra fonte di provvista, il finanziamento non potrà essere concesso o nel secondo caso, potrà essere eventualmente, previo accordo con la *banca/intermediario finanziario*, ridotto rispetto alla richiesta iniziale, senza alcuna responsabilità a carico della *banca/intermediario finanziario* né di *CDP*;
- d) è consapevole e prende atto del fatto che la concessione ed erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione da parte del Ministero dello sviluppo economico delle attestazioni di cui al d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), e del relativo esito nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo. Pertanto, ove anche la banca abbia deliberato il finanziamento, nel caso di mancato riconoscimento del contributo pubblico per le motivazioni di cui al citato d. lgs. n. 159/2011, l'erogazione dello stesso finanziamento può non avere luogo, senza alcuna responsabilità a carico della banca/intermediario finanziario;
- e) è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle imprese, ovvero, in caso di impresa estera, prende

³ Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

⁴ Per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. In caso di impresa estera il dato si riferisce al numero di occupati che, secondo la normativa vigente nello stato membro di riferimento, hanno un vincolo di dipendenza con l'impresa richiedente.

⁵ Cfr. nota 3.

⁶ Il modello del prospetto, da compilare secondo le indicazioni riportate nell'appendice al decreto ministeriale 18 aprile 2005, è disponibile nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it.

⁷ Cfr. nota 4.

atto del fatto che l'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione da parte del Ministero dello sviluppo economico di una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuta attivazione all'interno del territorio nazionale, della sede operativa presso la quale intende realizzare l'investimento, ed alla conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento;

- f) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali;
- g) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- h) non è in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come definito nel regolamento GBER, nel regolamento (UE) n. 702/2014 per il settore agricolo e forestale e zone rurali e nel regolamento (UE) n. 1388/2014 per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- i) prende atto che la banca/intermediario finanziario, nell'effettuare l'istruttoria, si attiene ai principi di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la propria autonoma valutazione e che, ove tale istruttoria sia completata con esito positivo, l'operazione è perfezionata solo successivamente all'approvazione del Comitato Crediti della stessa banca/intermediario finanziario;
- j) non ha ancora avviato il programma di investimento proposto alla data di presentazione della presente domanda, ovvero non ha assunto impegni giuridicamente vincolanti ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività;
- k) gli investimenti oggetto della richiesta di finanziamento, indicati al punto 7, sono conformi a quanto previsto dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016;

DICHIARA ALTRESI'

- che l'impresa non ha richiesto e/o ottenuto, a fronte dei beni oggetto dell'investimento di cui alla presente domanda, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici, incluse quelle a titolo di *de minimis*;

OPPURE

- a fronte dei beni oggetto del presente investimento, per il quale si conferma che alla data di inoltro della presente istanza non è stato dato avvio, è stata assegnataria delle seguenti agevolazioni alla medesima data di inoltro della presente istanza per gli importi indicati nella seguente tabella:

<i>Tipologia bene agevolato</i>	<i>Importo del relativo investimento</i>	<i>Legge/Strumento/Intervento</i>	<i>Data e numero decreto di concessione</i>	<i>Importo concesso</i>	<i>ESL relativo</i>

SI IMPEGNA

- a non presentare altra domanda di agevolazione per gli stessi beni a cui si riferisce la presente istanza;
- (*nel caso di investimenti in leasing*) ad esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;
- (*in caso di impresa estera*) ad attivare, all'interno del territorio nazionale, entro la data di conclusione dell'investimento, la sede operativa presso la quale intende realizzare l'investimento e a provvedere all'iscrizione della stessa presso il Registro delle imprese di riferimento;
- a non alienare, cedere o distrarre dall'uso produttivo previsto i beni oggetto del finanziamento o del contratto di leasing nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento;
- a completare l'investimento nei termini di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e a comunicarne al Ministero dello sviluppo economico la data di conclusione entro sessanta giorni dal termine ultimo previsto per la stessa, pena la revoca del contributo concesso, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2 della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. _____ del _____;
- a rispettare con regolarità il piano di rimborso previsto dal finanziamento;
- a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di controlli e monitoraggi disposti dal Ministero dello sviluppo economico, nonché da competenti organismi statali, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni e a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dallo stesso Ministero;
- a comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza alla *banca/intermediario finanziario* l'eventuale concessione di contributi sui beni oggetto dell'investimento intervenuta dopo l'inoltro della presente istanza e prima della formale ammissione alle agevolazioni in oggetto;
- a comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza alla *banca/intermediario finanziario* l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto interministeriale 25 gennaio 2016;
- a riportare, con scrittura indelebile, sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al decreto interministeriale 25 gennaio 2016, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura "Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69";
- a conservare ogni titolo giustificativo della spesa, documento ed attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime;
- a mettere a disposizione della *banca/intermediario finanziario*, a semplice richiesta, l'eventuale documentazione integrativa necessaria alla *banca/intermediario finanziario* per i propri procedimenti istruttori e di delibera interni.

DICHIARA INOLTRE

- (nel caso di “settore altro”, diverso cioè da agricoltura e pesca) di rispettare le condizioni e i limiti stabiliti dall’articolo 17 del regolamento GBER per gli “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI” e che l’investimento in attivi materiali e/o immateriali proposto si inquadra nella seguente tipologia:
- installazione di un nuovo stabilimento;
 - ampliamento di uno stabilimento esistente;
 - diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
 - trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
 - acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
 - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - l’operazione avviene a condizioni di mercato.
- (nel caso di “settore agricoltura”) di rispettare i limiti e le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 702/2014 e che l’investimento persegue gli obiettivi previsti al seguente articolo:
- articolo 14 - Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende;
 - articolo 17 - Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli”
- (nel caso di “settore pesca”) di rispettare i limiti e le condizioni stabiliti dal regolamento (UE) n. 1388/2014 di cui al seguente articolo:
- articolo 26 - Aiuti volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;
 - articolo 28 - Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all’asta e i ripari di pesca;
 - articolo 31 - Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura;
 - articolo 41 - Aiuti alle misure di commercializzazione;
 - articolo 42 - Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

DICHIARA INFINE

- (solo nel caso di settore di attività “altro”, diverso cioè da agricoltura e pesca) di aver assolto, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l’adempimento relativo all’imposta di bollo mediante annullamento e conservazione in originale presso la propria sede o ufficio per eventuali successivi controlli della marca da bollo identificata dal n. ;
- di aver letto integralmente il decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. ____ del _____ e successive modifiche e integrazioni;
- di aver preso visione e di accettare quanto espressamente previsto nella Convenzione Ministero dello sviluppo economico - Cassa depositi e prestiti S.p.a. - Associazione Bancaria Italiana, in relazione alle modalità di messa a disposizione della provvista da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA

- (nel caso il contributo sia superiore a 150.000,00 euro⁸):* dichiarazioni, rese secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero dello sviluppo economico, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
- (nel caso la presente domanda sia sottoscritta da procuratore dell'impresa)* copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura;
- (nel caso l'impresa sia associata/collegata)* prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, redatto utilizzando l'apposito modello disponibile nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it.

Luogo e data

L'Impresa richiedente⁹

Il legale rappresentante

o

Il procuratore speciale

⁸ Pertanto nel caso in cui l'importo del finanziamento superi il limite di 1.900.000,00 euro.

⁹ Sottoscrivere mediante firma digitale.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DECRETO INTERMINISTERIALE 25 GENNAIO 2016 "BENI STRUMENTALI" (NUOVA SABATINI)

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ULTIMAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Il/La sottoscritto/a
nato/a a, prov., il
C.F., residente in
prov., via n. civ.,
in qualità di¹ dell'impresa con
sede legale nel Comune di: prov.: CAP:
via e n. civ.: tel.: fax:.....
e-mail: e-mail certificata:
C.F. P. I.V.A.
regolarmente iscritta al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di (.....),
R.E.A. n., in relazione al provvedimento di concessione n. del

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

- che l'impresa ha ottenuto un'agevolazione di euro, a fronte del correlato finanziamento, bancario o in leasing finanziario, pari a euro
- che l'impresa ha sostenuto direttamente, ovvero tramite intermediario finanziario, spese per un investimento pari a euro
- che l'investimento relativo all'unità locale ubicata² nel Comune di
prov.: via/piazza e num. civico
è stato ultimato in data³ (gg/mm/aa);

¹ Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).

² In caso di impresa estera indicare la sede operativa attivata all'interno del territorio nazionale presso la quale è stato realizzato l'investimento.

³ Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato. In caso di investimento in leasing per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo verbale di consegna del bene.

- (*in caso di impresa estera*) che l'impresa è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle imprese di riferimento;
- che a fronte dei beni oggetto di agevolazione
 - o non sono

ovvero

 - o sono

intervenute variazioni, rispetto a quanto dichiarato nel modulo di domanda, circa l'aver ottenuto/richiesto altre agevolazioni di qualsiasi natura, incluse quelle a titolo de minimis;
- che i beni oggetto di agevolazione sono iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile;
- che i beni oggetto di agevolazione sono identificabili attraverso i riferimenti di cui al prospetto allegato.

Data

*Impresa richiedente
(Firmato digitalmente)*

Il legale rappresentante

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DECRETO INTERMINISTERIALE 25 GENNAIO 2016 "BENI STRUMENTALI" (NUOVA SABATINI)

**MODULO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE
 DELLA PRIMA QUOTA DI CONTRIBUTO**

Il/La sottoscritto/a
 nato/a a, prov., il
 C.F., residente in
 prov., via n. civ.,
 in qualità di¹ dell'impresa con
 sede legale nel Comune di: prov.: CAP:
 via e n. civ.: tel.: fax:.....
 e-mail: e-mail certificata:
 C.F. P. I.V.A.
 regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di (.....),
 R.E.A. n.,

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

- che l'impresa ha ottenuto, con provvedimento di concessione n. del, un'agevolazione di euro, concessa nella forma di contributo in conto impianti, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 gennaio 2016 ("Beni strumentali") e riguardante un investimento relativo all'unità locale ubicata nel Comune di, prov., via e n. civ.;
- che l'impresa ha sostenuto spese per un investimento pari a euro..... relative a beni acquistati direttamente o relative a beni acquisiti in locazione finanziaria;
- che i beni oggetto di agevolazione sono stati pagati a saldo;
- che i beni oggetto di agevolazione, identificabili attraverso i riferimenti di cui al prospetto allegato alla dichiarazione di ultimazione lavori, sono stati integrati nel ciclo produttivo dell'impresa presso la citata unità locale e sono in stato di funzionamento;
- che i beni oggetto di agevolazione sono stati capitalizzati²;
- che i beni oggetto di agevolazione sono stati installati nell'unità locale citata allo stato "nuovi di fabbrica";

¹ Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).

² Solo in caso di investimento realizzato con finanziamento bancario.

- che le spese non si riferiscono a materiali di consumo e manutenzioni;
- che i beni oggetto di agevolazione non sono stati alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo;
- il rispetto delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento/di corresponsione dei canoni di leasing di cui al contratto di finanziamento/leasing n. stipulato in data
- che nei confronti dell'impresa non sono in corso procedure di fallimento;
- che, rispetto a quanto dichiarato dall'impresa in sede di domanda, non sono intervenute variazioni ai dati utili all'acquisizione del DURC;

OPPURE

- che, a seguito di variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda, i dati utili all'acquisizione del DURC sono quelli riportati nel seguente prospetto:

PEC	CCNL applicato	Matricola INPS	Codice INAIL

- che le dichiarazioni liberatorie, rese dai fornitori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredate di copia del documento d'identità in corso di validità dei fornitori dichiaranti, attestanti, altresì, il requisito "nuovo di fabbrica" ed allegate alla presente, sono copia conforme agli originali prodotti dai rispettivi firmatari, in possesso del dichiarante e disponibili presso l'azienda;

in caso di finanziamento in leasing

- che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalla società di leasing, attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, è copia conforme all'originale, in possesso del dichiarante e disponibile presso l'azienda.

CHIEDE

- che venga erogata la prima quota del suddetto contributo;
- che detta quota venga accreditata sul c/c bancario intestato a
..... presso la Banca
.....IBAN BIC

ALLEGA

- (nel caso di finanziamento bancario): dichiarazione/i liberatoria/e resa dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica;
- (nel caso di finanziamento in leasing): dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, con allegate le dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori, anch'esse sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestanti, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica;
- (nel caso di contributo superiore a 150.000,00 euro³): dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conferma delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda di accesso al contributo relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

³ Pertanto nel caso in cui l'importo del finanziamento superi il limite di 1.900.000,00 euro.

OPPURE

- (*nel caso di contributo superiore a 150.000,00 euro*⁴): dichiarazioni, rese secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero dello sviluppo economico, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..

Data

*Impresa richiedente
(Firmato digitalmente)*

Il legale rappresentante

FACSIMILE

⁴ Cfr. nota 3.

SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE

Il/La sottoscritto/a
nato/a a, prov., il
C.F., residente in
prov., via, n. civ.
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta

DICHIARA

che i sotto elencati titoli di spesa:

Data	N. fattura	Importo imponibile	Iva	Totale

emessi a favore della ditta/società di leasing
sono stati regolarmente pagati e pertanto nulla è più dovuto a fronte dei medesimi. Si dichiara inoltre che le forniture effettuate riguardano **beni nuovi di fabbrica**.

Luogo e data

Il dichiarante^(*)

^(*)Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del documento d'identità in corso di validità.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DECRETO INTERMINISTERIALE 25 GENNAIO 2016 "BENI STRUMENTALI" (NUOVA SABATINI)

**MODULO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE
DELLE QUOTE DI CONTRIBUTO SUCCESSIVE ALLA PRIMA**

Il/La sottoscritto/a
nato/a a, prov., il
C.F., residente in
prov., via, n. civ.,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

in qualità di¹ dell'impresa con
sede legale nel Comune di: prov.: CAP:
via e n. civ.: tel.:, fax:
e-mail: e-mail certificata:.....
C. F. P. I.V.A.
regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di (.....),
R.E.A. n.,

- che l'impresa ha ottenuto un'agevolazione di euro, concessa nella forma di contributo in conto impianti, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 gennaio 2016 ("Beni strumentali") e riguardante spese relative a beni ubicati presso la sede operativa sita nel Comune di....., prov., via e n. civ..... (SEDE OPERATIVA INDICATA IN DOMANDA);
- che i beni oggetto di agevolazione, identificabili attraverso i riferimenti di cui al prospetto allegato alla dichiarazione di ultimazione lavori, non sono stati alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo²;
- che nei confronti dell'impresa non sono in corso procedure di fallimento;
- che, rispetto a quanto dichiarato dall'impresa in sede di domanda, non sono intervenute variazioni ai dati utili all'acquisizione del DURC;

OPPURE

¹ Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).

² Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, la dichiarazione sul mantenimento dei beni deve essere resa solo fino al terzo anno successivo alla data di completamento dell'investimento.

- che, a seguito di variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda, i dati utili all'acquisizione del DURC sono quelli riportati nel seguente prospetto:

PEC	CCNL applicato	Matricola INPS	Codice INAIL

CHIEDE

- che venga erogata la quota del suddetto contributo;
- che detta quota venga accreditata sul c/c bancario intestato a presso la Banca
IBAN BIC

ALLEGA

- (*nel caso di contributo superiore a 150.000,00 euro³*): dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conferma delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda di accesso al contributo relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

OPPURE

- (*nel caso di contributo superiore a 150.000,00 euro³*): dichiarazioni, rese secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero dello sviluppo economico, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..

Data

*Impresa richiedente
(Firmato digitalmente)*

Il legale rappresentante

³ Pertanto nel caso in cui l'importo del finanziamento superi il limite di 1.900.000,00 euro.

ONERI INFORMATIVI
MODIFICHE PREVISTE DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 25 GENNAIO 2016
E DALLA PRESENTE CIRCOLARE
RISPETTO ALLA PRECEDENTE DISCIPLINA
(EVIDENZIATE IN CORSIVO)

ONERI MODIFICATI

1) Domanda di accesso al contributo			
Riferimento normativo interno	DM 25/01/2016, art. 8 e punto 9 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Che cosa cambia per l'impresa

La domanda di accesso al contributo è redatta secondo lo schema di cui al *nuovo allegato n. 1* alla presente circolare, che include tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà richieste all'impresa (possessione dei requisiti, conformità degli investimenti, dimensione di impresa, ...).

Come già previsto dalla precedente normativa, solo nei seguenti casi, la domanda prevede allegati:

- in caso di contributo superiore a 150.000,00 euro, la/e dichiarazione/i in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero dello sviluppo economico, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., *resa/e utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it*;
- in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dell'impresa, copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura;
- in caso di impresa associata/collegata ai sensi della vigente disciplina comunitaria, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa.

La domanda di agevolazione e le eventuali dichiarazioni allegare, firmate digitalmente nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005, sono presentate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi PEC delle banche/intermediari finanziari convenzionati.

2) Dichiarazione relativa al completamento dell'investimento			
Riferimento normativo interno	DM 25/01/2016, art. 10 e punto 13 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa è tenuta a presentare, *entro sessanta giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, pena la revoca del contributo concesso*, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta il completamento dell'investimento nei termini previsti dal DM 25/01/2016 e reca in allegato l'elenco delle spese sostenute e gli estremi identificativi dei beni oggetto di agevolazione. Detta dichiarazione è predisposta utilizzando il *nuovo schema di cui all'allegato n. 2* alla presente circolare *ed è sottoscritta dal solo legale rappresentante dell'impresa* (e non più anche dal presidente del collegio sindacale/revisore legale/esperto contabile).

3) Domanda di erogazione			
Riferimento normativo interno	DM 25/01/2016, art. 10 e punto 13 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

La domanda di erogazione è presentata dall'impresa esclusivamente in formato digitale, utilizzando la procedura informatica presente nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it, ed è firmata digitalmente.

Alla domanda di erogazione relativa alla prima quota di contributo, redatta secondo il *nuovo schema di cui all'allegato n. 3* alla presente circolare, sono allegati i seguenti documenti:

- dichiarazioni liberatorie dei fornitori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestanti altresì il requisito "nuovo di fabbrica" (*semplificazione delle modalità di trasmissione, che non prevedono più l'accorpamento delle liberatorie dei fornitori in un unico file in formato "pdf", accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà specifica sulla loro conformità agli originali; tale dichiarazione è ora ricompresa nella richiesta di erogazione, alla quale le singole liberatorie dei fornitori vengono allegate*);
- solo in caso di contributo superiore a 150.000,00 euro, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui sono confermati i dati forniti in sede di presentazione della domanda di agevolazione, relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (informazioni antimafia). In caso di variazione, dichiarazione/i in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica prevista dalla suddetta normativa, *resa/e utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it*.

La richiesta di erogazione della prima quota di contributo è presentata al Ministero entro il

termine massimo di centoventi giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, successivamente al pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell'agevolazione. La richiesta è sottoscritta dal solo legale rappresentante dell'impresa (e non più anche dal presidente del collegio sindacale/revisore legale/esperto contabile).

Alle domande di erogazione relative alle successive quote di contributo, redatte secondo il nuovo schema di cui all'allegato n. 5 alla presente circolare, è richiesto di allegare, alternativamente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conferma delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (informazioni antimafia), o, nel caso siano intervenute variazioni, dichiarazione/i in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui al predetto art. 85, resa/e utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it.

Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima sono presentate con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine. Nel rispetto del piano di erogazioni e in linea con i predetti termini, è data possibilità all'impresa di richiedere l'erogazione di due quote di contributo eventualmente maturate.

4) Comunicazione delle variazioni

Riferimento normativo interno	DM 25/01/2016, art. 11, comma 2, e punto 14 della presente circolare		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, e per conoscenza alla banca/intermediario finanziario, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento della domanda di agevolazione, dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del DM 25/01/2016, nonché l'eventuale verificarsi delle situazioni determinanti la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 12 dello stesso DM 25/01/2016.

In caso di variazioni che interessano l'ubicazione dell'unità produttiva oggetto dell'investimento rispetto a quanto indicato in domanda, l'impresa trasmette, a mezzo PEC, alla banca/intermediario finanziario e al Ministero formale comunicazione della variazione con indicazione della nuova ubicazione.

Nel caso in cui ci sia una variazione del soggetto beneficiario, risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il soggetto subentrante ne dà comunicazione al Ministero e alla banca/intermediario finanziario.